

Revisione parziale degli statuti e del regolamento sulle prestazioni assicurative Nuova edizione

All'Assemblea dei delegati di Locarno del 19 settembre 2008, i delegati hanno approvato le modifiche degli statuti e del regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione. La revisione riguardava soprattutto le disposizioni sull'invalidità. Tutti i cambiamenti sono entrati in vigore il 1° ottobre 2008. Le relative informazioni vi sono state fornite nel nostro periodico "CPE esclusivo" del 2008.

Per motivi di chiarezza, invece di limitarci a documentare le modifiche in apposite aggiunte, abbiamo deciso di pubblicare una nuova edizione degli statuti e del regolamento sulle prestazioni assicurative.

A. Le nuove disposizioni sull'invalidità

I precedenti articoli del regolamento riguardanti l'invalidità risalivano agli inizi della CPE, cioè all'anno 1922. Da allora sono cambiate molte cose. Con le nuove disposizioni, la CPE si conforma, da un lato, alla revisione della legge federale sull'AI e, dall'altro, promuove l'individuazione precoce dei casi d'invalidità.

Per le rendite d'invalidità esistenti e per gli assicurati che hanno diritto a una rendita d'invalidità fino al 31 marzo 2009, il diritto e l'importo della rendita sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento precedente.

Cosa rimane immutato?


Gli adeguamenti non comportano né una riduzione delle tipologie di prestazioni erogate né uno smantellamento generalizzato delle prestazioni. Gli assicurati della CPE continuano ad aver diritto a rendite d'invalidità provvisorie e definitive nonché all'assegnazione di una rendita d'invalidità supplementare.

Quali sono le novità?

1. L'ammontare della rendita d'invalidità definitiva viene fissato in analogia con la legge AI, ciò significa:

rendita intera	invalidità almeno al 70%
¾ rendita	invalidità almeno al 60%
½ rendita	invalidità almeno al 50%
¼ rendita	invalidità almeno al 40%

Questa soluzione offre il vantaggio che la rendita intera viene corrisposta già per un'invalidità di almeno il 70% invece dell'80%. Per un grado d'invalidità tra il 20 e il 39% non sussiste invece più il diritto alla rendita.



2. Un nuovo requisito per percepire la rendita d'invalidità provvisoria è che l'invalidità sia notificata all'ufficio AI competente. In questo modo si vuole promuovere il rilevamento precoce dei casi d'invalidità.
3. L'assegnazione di una rendita d'invalidità definitiva dipende sistematicamente dalla decisione legale dell'AI. Quando viene emanata la decisione legale dell'AI, la rendita d'invalidità provvisoria è sostituita dalla rendita d'invalidità definitiva.
4. Gli assicurati e le imprese sono tenuti a partecipare all'attuazione di provvedimenti d'integrazione nella vita professionale, analogamente a quanto previsto dalla nuova legge sull'AI.
5. Gli obblighi d'informazione e di notifica previsti dalla nuova legge sull'AI vengono ancorati nel regolamento della CPE.
6. La nuova disposizione sui casi di rigore introduce la possibilità di derogare in via eccezionale al regolamento in determinate circostanze (non solo in caso d'invalidità), che possono condurre a una situazione particolarmente grave per singoli assicurati,.

Panoramica delle modifiche del regolamento riguardanti gli articoli sull'invalidità

Art. 11	Natura e scopo delle prestazioni
Art. 13	Invalidità
Art. 14	Rendita d'invalidità provvisoria
Art. 15	Rendita d'invalidità definitiva
Art. 16	Rendita d'invalidità supplementare
Art. 17	Durata e modifiche della rendita d'invalidità
Art. 17a	Riduzione o rifiuto delle prestazioni d'invalidità
Art. 26	Conteggio delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni; prestazioni anticipate
Art. 26a	Obbligo d'informazione e notifica
Art. 30	Casi di rigore
Art. 33	Disposizioni transitorie

B. Panoramica delle altre modifiche introdotte nell'ambito della revisione parziale

Art. 1 cpv. 1 degli statuti e art. 1 cpv. 1 del regolamento	Ragione sociale e scopo della CPE, aspetti generali: in seguito alla revisione del diritto sulle società, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le società cooperative sono tenute a indicare la loro forma giuridica nella ditta. Per questo motivo la CPE deve aggiungere alla sua ragione sociale il termine "società cooperativa".
Art. 4 degli statuti	Premesse per l'affiliazione: sono state ampliate per poter ammettere anche imprese che sono nate da aziende già affiliate (p.e. in seguito a ristrutturazioni, scissioni) e non fanno necessariamente parte del settore energetico, nonché imprese selezionate di altri settori.
Art. 7 cpv. 1 degli statuti	Passaggio: finora se una persona assicurata passava da un'impresa affiliata alla CPE Cassa Pensione Energia a un'altra impresa anch'essa affiliata alla CPE e così facendo otteneva un aumento salariale, il nuovo datore di lavoro e l'assicurato dovevano pagare dei contributi supplementari. D'ora in poi il trasferimento immediato di un assicurato da un'impresa affiliata alla CPE a un'altra è considerato come entrata e uscita, a meno che il membro e l'impresa che lo assume non concordino di considerarlo un passaggio.
Art. 18 cpv. 1	Rendite di vecchiaia e per figli di pensionati, capitale di vecchiaia: la decisione di pensionamento non deve essere presa necessariamente in <i>accordo</i> con l'impresa. Le imprese non possono impedire le disdette per pensionamento e quindi il percepimento di una rendita di vecchiaia CPE.
Art. 24 degli statuti e art. 32 del regolamento	Entrata in vigore: statuti e regolamento sono stati approvati all'Assemblea dei delegati del 19 settembre 2008 e sono entrati in vigore il 1° ottobre 2008.

Ulteriori informazioni

CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa
Freigutstrasse 16
8027 Zurigo

Internet www.pke.ch
E-mail vers@pke.ch
Telefono 044 287 92 22